

REGOLAMENTO

SCUOLA NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL'Unione forense per la tutela dei diritti umani

Art. 1 - Istituzione e sede della scuola nazionale di Alta Formazione Specialistica

1. È istituita la “Scuola nazionale di Alta Formazione Specialistica” (d’ora in poi denominata più semplicemente “Scuola”), dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (d’ora in poi denominata anche UFTDU).

2. Tale Scuola opera per l’alta formazione specialistica degli avvocati in forza della Convenzione sottoscritta con il Consiglio Nazionale Forense (d’ora in poi denominato CNF) avente ad oggetto, in condivisione progettuale, l’organizzazione e gestione di corsi di alta formazione.

3. Ai fini della Convenzione di cui al comma 2 la Scuola sarà gestita sul piano scientifico in collaborazione con il medesimo CNF e i Dipartimenti di giurisprudenza di Atenei su territorio nazionale che si sono convenzionati o si convenzioneranno con l’UFTDU.

Art. 2 - Finalità e sede della Scuola

1. La Scuola intende assicurare alta formazione e qualificazione professionale degli avvocati che si occupano di diritto internazionale ai sensi della vigente normativa con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), del Regolamento per le specializzazioni approvato con decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, come modificato dal Regolamento approvato con decreto del Ministero della Giustizia 1 ottobre 2020, n. 163, nonché di ogni ulteriore Regolamento o normativa sopravvenuta relativa alla formazione dell’avvocatura nell’area, salva la necessità di adeguamenti di legge.

2. I corsi di alta formazione specialistica offerti dalla Scuola intendono assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione professionale nei seguenti due settori di specializzazione: *i)* diritto internazionale e *ii)* tutela dei diritti umani e protezione internazionale.

3. La sede della Scuola è in Roma, Via Emilio de' Cavalieri n. 11, presso la sede nazionale dell’UFTDU.

4. Ciascun corso è unico per l’intero territorio nazionale e viene svolto presso le sedi principali di Roma e Milano; è possibile la videoconferenza con sedi distaccate, purché venga raggiunto il numero minimo di 10 iscritti per ciascuna sede. Lezioni, seminari, convegni, comunque rientranti nei corsi, potranno essere tenuti anche in altre sedi.

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione ai Corsi di specializzazione. Numeri massimo e minimo di partecipanti

1. Possono accedere ai corsi organizzati dalla Scuola gli avvocati iscritti all’Albo.

2. Il numero massimo di partecipanti per ciascun corso è stabilito in 80 presso le sedi principali sopra richiamate e in 30 per le altre eventuali sedi. Il corso verrà attivato con un numero minimo di 25 iscritti per ogni sede principale (Roma e Milano).

3. Nel caso in cui le domande superino la disponibilità, la preferenza verrà assegnata sulla base della anteriorità della domanda di iscrizione.

Art. 4 - Comitato Scientifico

1. Il Comitato scientifico di ciascun Corso è composto da almeno 6 membri:

a. Due componenti designati dall'UFTDU;

b. Tre componenti (professori ordinari, associati, avvocati, e ricercatori) designati dagli Atenei che aderiranno al progetto e al presente Regolamento, anche tra i facenti parte del Comitato scientifico dell'UFTDU, di cui uno con funzioni di Coordinatore;

c. Un avvocato designato dal CNF o da altro organismo forense che parteciperà al progetto.

2. Il Comitato scientifico individua il programma dettagliato del Corso di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al Comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

3. Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Art. 5 - Direzione e gestione dei corsi

1. Ciascun Corso è gestito da un Comitato di gestione composto dal Direttore della Scuola, che lo coordina, da due professori (ordinari, associati) o ricercatori, nominati dalle Università consorziate, da un componente del direttivo dell'UFTDU, nominato dal suo Presidente, e da un avvocato designato dal CNF.

2. Il Comitato di gestione ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività del Corso, cura lo svolgimento dell'attività e il coordinamento dei docenti; rende operativo il programma, incarica i docenti tenuto conto delle proposte del comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento; determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza, ivi incluse quelle relative al Comitato di gestione e al Comitato scientifico.

3. Il Comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Art. 6 - Organizzazione dei corsi della Scuola

1. Ciascun Corso ha durata biennale (anni solari) per un numero complessivo di 210 ore, di cui non meno di 150 ore di lezione "frontale" e le altre ore dedicate ad esercitazioni, dibattiti, *role play*, approfondimenti seminariati, convegni, eventi di alta formazione.

2. La Didattica è interattiva, stimola il confronto e il dibattito, l'esame di casi concreti e della giurisprudenza delle Corti interne e internazionali.

3. Il Metodo didattico si articola ed è organizzato secondo il programma di studio proposto dal Comitato scientifico e approvato dal Comitato di gestione.

4. Le lezioni si svolgeranno in linea di massima il martedì e il venerdì, a cadenza bimensile.

5. Il calendario delle lezioni sarà pubblicato sul sito dell'UFTDU, nonché dell'organismo forense e dell'Ateneo o Atenei che aderiranno al presente Regolamento, entro l'inizio dell'anno di lezione.

6. Alle lezioni parteciperà un tutor d'aula con il compito di gestire anche le comunicazioni tra gli iscritti e la Direzione della Scuola, garantendo un flusso di notizie costante e adeguato.

Art. 7 - Contenuti e metodi della didattica

1. Ferma l'autonomia scientifico-didattica dei docenti, la Scuola garantisce il coordinamento sistematico dei contenuti di ciascun corso la cui attività sarà volta a formare avvocati specializzati ed esperti nella gestione di questioni giuridiche relative ai settori di "diritto internazionale" e di "tutela dei diritti umani e protezione internazionale" nonché al componimento delle relative controversie e all'individuazione delle migliori soluzioni giuridiche per le parti.

2. Ciascun corso curerà quindi, nella necessaria cornice sistematica di teoria del diritto, l'approfondimento di tematiche forensi e pratiche dell'area con il necessario approccio anche multidisciplinare, avvalendosi di qualificati docenti nei limiti e nelle proporzioni previste nel citato Decreto ministeriale del 12 agosto 2015 e successive eventuali modifiche.

3. Il materiale didattico sarà messo a disposizione degli iscritti.

4. Il Programma può essere soggetto a modifiche in relazione anche a novità legislative e giurisprudenziali, essendo possibili eventi di approfondimento su argomenti di particolare rilevanza non precedentemente programmabili, ad integrazione o sostituzione di argomenti invece previsti.

Art. 8 - Docenti

1. Il corpo docente di ciascun corso della Scuola è costituito da avvocati di comprovata esperienza professionale nel settore e abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, docenti universitari, magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione e, per particolari esigenze, da esperti di comprovata esperienza nella specifica area di interesse quali, a titolo esemplificativo funzionari di organizzazioni internazionali, di Corti internazionali o appartenenti ad altre categorie professionali operanti nei settori di "diritto internazionale" e di "tutela dei diritti umani e protezione internazionale".

2. Il corpo docente è nominato dal Comitato di gestione su proposta del Comitato scientifico.

Art. 9 - Frequenza

1. È obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% del monte ore biennale complessivo.

2. Non sono possibili ulteriori assenze anche giustificate.

3. Nell'ipotesi che, per gravi motivi, all'iscritto non sia più possibile partecipare alle lezioni del Corso, questi potrà chiedere alla Direzione di sospendere la

frequentazione del biennio in corso ed essere ammesso a frequentare il successivo biennio. Resta fermo l'obbligo dell'iscritto al pagamento dell'intero corso di formazione biennale.

4. La rilevazione delle presenze sarà effettuata a inizio e fine di ogni giornata di corso con firma che dovrà essere apposta personalmente dall'iscritto o con altro sistema informatico di rilevazione delle presenze.

5. Il mancato rispetto del Regolamento costituisce giusta causa per la Direzione della Scuola di esclusione dell'iscritto dal Corso di alta formazione specialistica biennale.

6. Al termine del biennio delle lezioni potrà essere rilasciato, a richiesta dell'interessato, un attestato di mera frequenza con specifica delle ore di effettiva partecipazione.

Art. 10 - Prove di esame, intermedie e finali. Attestato di conseguimento di alta formazione specialistica

1. È previsto un esame scritto e orale a fine di ogni anno di corso. Il mancato superamento della prova finale del I anno preclude la frequenza del II anno.

2. Le prove consistono nella predisposizione di un atto o di un parere e nella trattazione orale di almeno tre argomenti approfonditi durante il corso.

3. La Commissione di esame – nominata per ogni sede dal Comitato scientifico e presieduta da un avvocato dell'UFTDU – è composta da tre membri di cui almeno due esterni al corpo docente del corso.

4. La Commissione viene nominata almeno un mese prima del calendario delle prove finali, che viene pubblicato sul sito dell'UFTDU e del CNF insieme ai componenti della Commissione.

5. Sono nominati anche tre commissari supplenti: un avvocato, un magistrato e un docente universitario.

6. I componenti supplenti intervengono in caso di impedimento dei componenti effettivi.

7. Ciascuno dei componenti della Commissione esprimerà la propria valutazione per ogni singola prova. L'esito dell'esame sarà positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione di idoneità in ogni prova, scritta e orale.

8. All'esito positivo dell'esame finale seguirà il rilascio dell'attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza del Corso della Scuola e l'alta formazione specialistica conseguita nel settore di afferenza.

9. L'attestato di conseguimento di alta formazione specialistica non costituisce titolo automatico per l'iscrizione ad uno degli albi/elenchi di specialisti, allorché verranno istituiti, fermo quanto deliberato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 16 dicembre 2016.

Art. 11 - Quota e bando di iscrizione

1. Almeno 15 giorni prima dell'inizio del primo anno di ciascun corso sarà pubblicato sul sito dell'UFTDU, nonché su quelli del CNF e degli Atenei che aderiranno, il Bando per l'iscrizione allo specifico corso con il termine di presentazione della

domanda, le modalità di presentazione e di pagamento della relativa quota di partecipazione, le modalità di ammissione e di selezione.

2. L'iscrizione deve essere perfezionata, entro e non oltre 48 ore dalla comunicazione di ammissione alla Scuola, con il pagamento della I rata. Tale comunicazione perverrà a mezzo e-mail e con lo stesso mezzo l'avvocato interessato, nelle successive 48 ore, invierà copia della disposizione di bonifico effettuata. In difetto l'iscrizione si riterrà rinunciata, fermo restando che l'interessato rimarrà comunque tenuto a corrispondere l'importo di Euro 100,00 a rifusione delle spese sostenute dalla Scuola.

3. Calendario e programma saranno consultabili sui siti web come sopra.

4. Il mancato tempestivo pagamento entro la data fissata delle successive rate è giusta causa di esclusione dalla Scuola e non esonera dal pagamento né di quella rata né delle successive.

5. Esclusione o ritiro dalla Scuola non esonerano il Partecipante dall'obbligo di pagamento dell'intera quota.

Art. 12 - Norma transitoria

1. I corsi e i relativi programmi potranno essere soggetti alle modifiche che si renderanno necessarie per il loro migliore svolgimento, nonché alle modifiche normative e giurisprudenziali avvenute per la conformità alla normativa sulle specializzazioni forensi.

Art. 13 - Approvazione e pubblicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Direttivo dell'associazione, sarà pubblicato sul sito web dell'UFTDU.

2. Il presente regolamento potrà essere modificato, per renderlo conforme a normative o esigenze formative e didattiche sopravvenute o a nuove normative anche regolamentari.

3. Dell'adesione di organismi forensi o di Atenei, verrà data idonea notizia sul sito web dell'UFTDU e degli Enti aderenti.